

A.R.E.I.L. è apartitica, autonoma, indipendente e senza fini di lucro e fonda la propria azione su responsabilità etica e sociale, centralità della persona, dignità del lavoro e bene comune; promuove un modello di sviluppo basato su sostenibilità (ambientale, economica e sociale), equità, tutela dei diritti fondamentali e responsabilità intergenerazionale, operando secondo democrazia partecipativa, trasparenza e dialogo costruttivo.

ARTICOLO 4 - Perimetro d'azione e scopo distintivo

1. L'Alleanza rappresenta in forma unitaria, in via principale e non esclusiva, l'insieme dei soci su tematiche etiche, sociali, culturali, ambientali e del lavoro che trascendono gli interessi settoriali e riguardano il bene comune.

2. A.R.E.I.L. lascia alle singole Organizzazioni associate la piena autonomia nella contrattazione collettiva e nella tutela degli interessi specifici di categoria, poiché opera su un piano diverso e complementare: quello dei principi fondamentali che definiscono una Società giusta, sana e sostenibile, interloquendo con le Istituzioni nazionali, europee e internazionali.

ARTICOLO 5 - Missione e obiettivi

1. A.R.E.I.L. persegue, in via non esclusiva, i seguenti obiettivi:

a) realizzare una sintesi strategica delle diverse componenti della Società (Associazioni datoriali, Sindacati, Associazioni di consumatori, Società civile), con il cittadino come riferimento comune, superando le frammentazioni a favore di un'alleanza etica;

Stamminella" Juan-Mele


Stg Stah
Gino Ferrito

- b) interpretare le istanze sociali e tradurle in indirizzi strategici, proposte di politiche pubbliche e Disegni di Legge organici per il Paese e l'Europa;
- c) promuovere politiche lungimiranti e integrate, in una prospettiva di responsabilità intergenerazionale, per essere costruttori di futuro;
- d) operare quali sedi di dialogo e co-progettazione, trasformando idee in azioni, valori in politiche e reti in progetti finanziati, anche mediante Tavoli sinergici permanenti e l'accesso a Programmi nazionali ed europei;
- e) accrescere riconoscibilità e capacità d'impatto sui processi decisionali, orientando l'azione a evidenze, misurazione dei risultati, trasparenza e rendicontazione sociale.

TITOLO II

ARTICOLO 6 - Soci

1. Sono Soci fondatori le Organizzazioni che hanno promosso l'Alleanza A.R.E.I.L. e sono intervenute nella sottoscrizione dell'Atto costitutivo.
2. Possono assumere la qualifica di Soci ordinari, le Organizzazioni collettive che condividono i principi dell'Alleanza A.R.E.I.L. e operano nel campo della rappresentanza datoriale, sindacale dei lavoratori, della tutela dei consumatori e della Società civile organizzata.
3. Possono assumere la qualifica di Soci onorari coloro ai quali il



Atto Ferrito
Luzio Scupillo
Indro Montanaro

Consiglio Direttivo riconosce particolari meriti, nonché la capacità di

Federighi
Luzio Scupillo
Giovanni Ferrito
Indro Montanaro

conferire lustro all'Alleanza, anche senza alcuna partecipazione finanziaria;

4. L'ammissione di un nuovo Socio ordinario avviene con delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di apposita domanda presentata dall'Organizzazione interessata.

La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata all'interessato ed annotata nel Libro Soci entro 30 (trenta) giorni.

5. La qualifica di Socio onorario viene attribuita con delibera del Consiglio Direttivo, su segnalazione e proposta di un Associato.

La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci entro 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. Nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democraticità, ciascun Socio è obbligato:

- a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi;
- b) a collaborare e partecipare, secondo le proprie professionalità e disponibilità, alle attività istituzionali;
- c) a versare la quota associativa annuale;

2. A fronte del rispetto degli obblighi di cui al precedente comma, ciascun Socio ha diritto:

- a) a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, ad eccezione di coloro che risulteranno iscritti da un periodo inferiore ai 3 mesi, nonché dei Soci onorari;

francesco... Giuseppe... Luigi...
Luigi...
Luigi...

b) a partecipare alla vita associativa e a ciascuna delle attività promosse;

3. Le attività svolte dai Soci in favore dell'Alleanza sono generalmente gratuite ed a titolo volontario, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese.

ARTICOLO 8 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde nei seguenti casi:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Alleanza A.R.E.I.L.;
- b) recesso, secondo le modalità previste dal successivo art. 9;
- c) assoggettamento a procedure concorsuali, estinzione o comunque cessazione per qualsiasi causa del Socio;
- d) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso di mancato rispetto del versamento della quota associativa;
- e) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta motivata di almeno uno dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo;
- f) estinzione.



2. La perdita della qualifica di Socio consegue, inoltre, al provvedimento di espulsione deliberabile dal Consiglio Direttivo nei casi di:

- a) mancato rispetto degli obblighi contributivi previsti dalle delibere e/o regolamenti dell'Alleanza;
- b) mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 9 - Modalità di recesso dei Soci

Giuseppe...
Luigi...
Luigi...
Luigi...
Luigi...

mercato...
Luigi...
Luigi...
Luigi...
Luigi...

1. I Soci possono esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, senza alcun diritto alla restituzione di quanto già versato;
2. il recesso, purché consentito ai sensi del comma precedente, deve essere formalmente comunicato al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - Contribuzione

1. L'Alleanza A.R.E.I.L., nel perseguimento dei propri scopi, raccoglie dai Soci i contributi secondo le modalità e i termini indicati nelle Delibere degli Organi e dei Regolamenti interni.

TITOLO III

ARTICOLO 11 - Organi dell'Alleanza A.R.E.I.L.

1. Gli Organi dell'Alleanza A.R.E.I.L. sono:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario Generale.

ARTICOLO 12 - L'Assemblea dei Soci - Composizione e convocazione

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Alleanza. L'Assemblea è composta da n. 2 componenti espressi da ciascun Socio.

I Soci onorari possono partecipare all'Assemblea con voto consultivo ma non deliberativo.

L'Assemblea dei Soci svolge le seguenti attività:

- a) approvare il rendiconto finanziario consuntivo e quello preventivo;
- b) deliberare l'importo delle quote associative;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- d) redigere e approvare il Regolamento congressuale;


Flaminio Morea
Giuseppe Morea

Stefano
Gambetta

- e) nominare i Proviviri ai sensi dell'articolo 22;
- f) deliberare in convocazione straordinaria sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Alleanza, o comunque su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- g) deliberare le linee programmatiche di indirizzo strategico;
- h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti per la sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare lo scioglimento del presente ente e la devoluzione del relativo patrimonio ad altro ente avente finalità simili.

2. Ogni componente ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta, la cui regolarità sarà verificata dal Presidente dell'Assemblea. Ogni Socio avente diritto al voto potrà risultare in possesso di non più di due deleghe di voto, oltre alla propria. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per il rendiconto preventivo e consuntivo, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea può essere, altresì, convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso Consiglio ne ravvisi l'opportunità, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20, secondo comma, Codice civile. In questo caso, l'Assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.



Stefano Gambetta
Giuseppe Morea
Flaminio Morea
Stefano Gambetta

Antonio
Pellegrino
Stefano
Gambetta
Stefano
Gambetta
Stefano
Gambetta

La convocazione dell'Assemblea viene predisposta a cura del Consiglio Direttivo e trasmessa mediante posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, relativamente alla prima e alla seconda convocazione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno. L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi la riunione ritenere svolta in detto luogo;
- che sia consentito, a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito, al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito, agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

la Pubblica Amministrazione. Per la verifica di tali requisiti, i soggetti chiamati a comporre il Consiglio Direttivo presentano idonea documentazione in occasione della loro nomina/elezione, anche nei casi di eventuale rinnovo della carica o di loro sostituzione da altro membro del Consiglio. Il difetto dei suddetti requisiti impedisce l'assunzione della carica di Amministratore, ovvero comporta la decadenza dalla carica eventualmente già assunta.

3. Gli Amministratori durano in carica per quattro anni e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità, comporta la decadenza dal Consiglio Direttivo. Parimenti, decadono dall'incarico gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

5. Gli Amministratori devono adempiere ai doveri a essi imposti dalla Legge e dal presente Statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

6. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'Atto Costitutivo in deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo.

7. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, i Vicepresidenti e un Segretario.

ARTICOLO 14 - Il Consiglio Direttivo - Attribuzioni

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Alleanza, salvo quanto lo Statuto riserva espressamente alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 15 - Il Consiglio Direttivo - Modalità di funzionamento

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo, ovvero lo richiedano almeno la metà degli Amministratori.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli Amministratori e decide a maggioranza semplice dei componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente più anziano o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, da un Segretario verbalizzante, il relativo verbale sottoposto all'approvazione del Consiglio e sottoscritto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente e il Segretario verbalizzante, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

Flaminio Mancini' Juan Felipe Sergio Sola
Gino Resto

- che sia consentito, a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito, al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che devono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito, agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 16 - Presidente

1. Il Presidente detiene la rappresentanza legale dell'Alleanza nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito da questi ultimi.
2. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente più anziano di età.
3. Il Presidente ha la facoltà di nominare una Segreteria particolare che lo assista nello svolgimento delle funzioni connesse al suo ruolo e che operi su delega diretta del Presidente stesso.



Mercedecore, Marco Scipillo, J. Sola, Sergio Sola

ARTICOLO 17 - Vicepresidente

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare uno o più Vicepresidenti. La nomina sarà effettuata all'inizio di ogni esercizio sociale. Il Consiglio può attribuire a ciascuno deleghe

Juan Felipe, Sergio Sola, Gino Resto, Flaminio Mancini'

funzionali relative a determinati settori e/o categorie economiche, definendone durata, ambito e limiti. Le deleghe sono revocabili in ogni momento dal Consiglio Direttivo.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente più anziano in carica.

ARTICOLO 18 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, di norma su proposta del Presidente; assicura funzioni consultive e di supporto all'espletamento dei compiti del Presidente.

Egli cura gli atti amministrativi dell'Alleanza, sovrintende alla struttura organizzativa e costituisce l'interfaccia operativa dei Soci, assicurando l'attuazione delle deliberazioni degli Organi statutari.

2. Per quanto attiene alla gestione amministrativo-contabile, il Segretario Generale predispone gli atti di spesa e i mandati di pagamento, previa verifica di legittimità e congruità, e li sottopone alla firma secondo il sistema dei poteri stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

3. Le entrate dell'Alleanza sono costituite da:

a) l'importo delle quote associative annualmente dovute dai Soci;

Jaume Móra: Juan Mel, Alq. Pablo
G. Rosta

- b) contributi di singoli, Enti, Organismi pubblici;
- c) liberalità o donazioni, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) diritti e proventi derivanti dai servizi resi ai Soci, comunque inerenti o direttamente connessi alle attività istituzionali;
- e) eventuali contributi straordinari.

ARTICOLO 20 - Libri Sociali

1. I libri sociali dell'Alleanza sono i seguenti:

- a) il libro Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Probiviri;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri Organi sociali;


2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Segretario Generale. I libri di cui alla lettera c) e d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, liberamente, a seguito di semplice richiesta.

ARTICOLO 21 - Organismi territoriali e Rappresentanze estere

1. L'Alleanza potrà promuovere la costituzione di organismi in ambito territoriale. La costituzione degli organismi territoriali è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo.

Jaume Móra per Juan Mel, Alq. Pablo
G. Rosta



Alvaro Sepillo
Mercedes

2. L'Alleanza potrà promuovere la costituzione di organismi di rappresentanza all'estero. La costituzione degli organismi esteri è sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo.

3. Gli organismi territoriali e di rappresentanza all'estero sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e, pertanto, non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dall'Alleanza. Sulla base dello stesso principio, l'Alleanza non risponderà in alcun modo delle obbligazioni assunte dagli organismi territoriali e dalle rappresentanze estere.

4. Qualora ricorrano gravi e provate irregolarità nell'amministrazione di un organismo territoriale e/o di rappresentanza all'estero, ovvero palesi e gravi violazioni dello Statuto, il Consiglio Direttivo nazionale ha facoltà di deliberare lo scioglimento dei suoi Organi direttivi e di nominare un Commissario Straordinario. Tale decisione sarà inappellabile. Il mandato del Commissario Straordinario ha una durata massima di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta.

5. Ciascun organismo territoriale e di rappresentanza all'estero deve costituirsi autonomamente con piena ed ampia responsabilità, pur trattandosi di strutture a prevalente carattere organizzativo dell'Alleanza. Essi sono organismi autonomi ad ogni effetto di legge, sotto il profilo giuridico, amministrativo, finanziario e contabile.

6. Sono Organi degli organismi territoriali e di rappresentanza all'estero:

- l'Assemblea dei Soci;

Stammati Maria
Giovanni Felice
Alto Delabò
Gino Ferrato

- il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario Generale.
7. L'Assemblea dei Soci degli organismi territoriali e di rappresentanza all'estero è disciplinata dalle norme dell'Assemblea dei Soci della struttura nazionale dell'Alleanza. I Soci degli organismi territoriali e di rappresentanza all'estero fanno automaticamente parte dell'Assemblea dei Soci della struttura nazionale.
8. Il Consiglio Direttivo degli organismi territoriali e di rappresentanza all'estero è disciplinato dalle norme previste per il Consiglio Direttivo della struttura nazionale.
9. Le cariche di Presidente, Vicepresidenti e Segretario Generale degli organismi territoriali e di rappresentanza all'estero sono disciplinate dalle norme previste per le cariche di Presidente, Vicepresidenti e Segretario Generale della struttura nazionale.

ARTICOLO 22 - Controversie

1. Tutte le eventuali controversie tra i singoli Soci ed i vari Organi statutari, con esclusione di quelle per legge riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, saranno sottoposte alla competenza di tre Proibiviri, da nominarsi al presentarsi della necessità, da parte dell'Assemblea dei Soci, tra persone estranee all'Alleanza ed indipendenti; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Le delibere dei Proibiviri vengono assunte all'unanimità. Il loro lodo sarà inappellabile.



Grandespehlt
Salvatore Bini
Giovanni Felice
Gino Ferrato
Alto Delabò
Stammati Maria

Alto Delabò
Gino Ferrato
Stammati Maria
Giovanni Felice

Ai Proviviri non spetta alcun compenso per l'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 23 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Alleanza è deliberato dall'Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio dell'Alleanza dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni aventi finalità similari, la cui individuazione è demandata all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 24 - Norme finali

1. Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice civile, nonché della vigente normativa, specie in materia di Enti associativi non commerciali e senza scopo di lucro.

2. Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente, si pattuisce espressamente il rispetto dei principi di seguito indicati:
- il Patrimonio dell'Alleanza, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità statutarie.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.